

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 40/2017/EL depositata in data 06/12/2017

**RICORSO:** per l'annullamento ovvero la riforma della deliberazione n. 92/2017/PRSP, adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e depositata in data 12 maggio 2017, che ha accertato il venir meno dei presupposti del riequilibrio finanziario pluriennale; il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; la non veridicità dei documenti contabili, con conseguente ricalcolo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2015 e per i successivi.

**RICORRENTE:**

Comune di Monreale, in persona del Sindaco *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Procura generale della Corte dei conti, Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Ministero dell'Interno – Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali e al Prefetto di Palermo.

**QUESTIONE RISOLTA:** inattendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio e rilevanza dei disallineamenti riscontrati rispetto agli obiettivi intermedi fissati, conseguenti alla non veridicità dei documenti contabili.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente decisione, le Sezioni riunite ribadiscono che **<<gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma, come nel caso di specie...possono risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione>>**.

In particolare, il Collegio giudicante puntualizza che **<<una non corretta rappresentazione dei dati contabili, aspetto che, sempre grave in sé, diventa insostenibile se messo in atto da un ente assoggettato ad un piano di riequilibrio finanziario di cui deve potersi costantemente verificare la piena e corretta attuazione>>**, essendo **<<l'intera operazione di monitoraggio...diretta a verificare il grado di rispetto, in sede gestionale, degli obiettivi intermedi di risanamento>>**, presupponendo, vieppiù, **<<su un piano logico, la veridicità delle risultanze contabili, il cui andamento costituisce parametro di raffronto rispetto ai target di rientro prefissati>>**.

Pertanto, risultano confermate, nel caso di specie, le gravi irregolarità poste in essere dal Comune, che, da un lato, **<<mettono in luce una notevole incertezza dell'ente nella quantificazione del passivo, soggetto a continue ridefinizioni anche dopo l'approvazione del piano di riequilibrio, dall'altro acclarano una serie di gravi disallineamenti tra la fase programmatica del piano e quella attuativa>>**, evidenziando ciò anche **<<un'evidente confusione tra gli istituti contabili>>**. In definitiva, le serie criticità riscontrate **<<risultano...in grado di compromettere l'intera azione di riequilibrio, in quanto tese a dissimulare il reale andamento gestionale rispetto agli obiettivi di risanamento prestabiliti, attraverso l'occultamento di ulteriori e rilevanti passività, che finiscono per aumentare considerevolmente il divario rispetto agli obiettivi di risanamento prefissati>>**.

## ABSTRACT

L'aspetto giuridico, preso in considerazione dalla suddetta pronuncia, attiene alla gravità delle irregolarità contabili, poste in essere dall'ente locale in ordine alla predisposizione del piano del riequilibrio finanziario, riscontrate in sede di controllo e successivamente confermate, in sede giurisdizionale, dalle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 123 e ss., nonché dell'art. 129 c.g.c., relativi ai giudizi in un unico grado.

La non veridicità dei dati contabili, in particolare, ha comportato non solo la determinazione di una rappresentazione degli equilibri finanziari del Comune dai confini alquanto incerti, ma anche la mancata ed esatta indicazione del reale disavanzo di amministrazione, relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2015.

Siffatta situazione di indeterminatezza ha avuto logiche ripercussioni anche e soprattutto sull'attività programmatrice del piano di riequilibrio, atteso che la violazione delle regole contabili ha contribuito a compromettere inevitabilmente la veridicità e l'attendibilità dei bilanci, sulla base di una combinazione di operazioni non consentite dall'ordinamento contabile, ma effettuate ugualmente dall'ente, mettendo, altresì, in luce, un'evidente confusione tra gli istituti contabili presi in considerazione.

Il singolare *modus operandi* dell'ente locale ha portato all'elusione dei principi generali sulla veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dei bilanci, come stabiliti dall'allegato n. 1 al d. lgs. n. 118 del 2011, nonché, in un'ottica più ampia, all'inattuazione in concreto della riforma di armonizzazione contabile volta ad assicurare una tutela più forte e comprensiva dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, alla luce della *ratio* sottesa agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione. Altre palesi violazioni della normativa di settore si ravvisano nell'elusione del dettato di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del d. lgs. menzionato, nella parte in cui viene formulato il criterio dell'esclusiva competenza finanziaria della Giunta, <<*alla quale deve seguire la deliberazione consiliare diretta a rendere edotto il Consiglio comunale dell'ammontare dell'eventuale disavanzo conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario*>>, in modo che quest'ultimo possa assumere i provvedimenti di copertura di tale eventuale "maggior disavanzo".

A ciò si aggiunga che le eventuali modificazioni dei dati fissati in sede di approvazione si ripercuotono sul complesso delle determinazioni assunte dalla compagine comunale, soprattutto se si consideri la rilevante circostanza in forza della quale si dispone *ex lege* che <<*l'operazione di riaccertamento straordinario costituisce oggetto di un unico atto deliberativo*>>, per cui non possono essere ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale.

Il quadro delineato si è acuito viepiù attraverso il riscontro di ulteriori e pregnanti criticità relative, tra l'altro, alla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo pluriennale vincolato ovvero alla mancata copertura di disavanzi pregressi, ciò ripercuotendosi sull'intera azione di risanamento, finendo per aumentare considerevolmente il divario tra obiettivi realmente perseguiti ed obiettivi di risanamento prefissati.